

Ufficio Affari Generali

e-mail: madelogu@uniss.it

Tel.: +39. 079.228842 – fax: +39. 079.229963

Rep. n. _____ Prot. n. _____ del _____ Allegati ____/____
Anno _____ Titolo _____ Classe _____ Fascicolo _____

IL RETTORE

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

RICHIAMATO lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 2011 – Supplemento ordinario n. 275, e ss.mm.ii;

VISTO il D.R. n. 2017 del 10 luglio 2020, prot. n. 79158, con il quale sono state indette le elezioni del Rettore per il sessennio accademico 2020-2026;

TENUTO CONTO che è in atto uno stato di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19;

VALUTATA L'OPPORTUNITÀ per ragioni di salute pubblica, di consentire che le votazioni di cui in premessa possano svolgersi in modalità telematica in "presenza" o da "remoto";

ATTESA LA NECESSITÀ di integrare il *Regolamento per l'elezione del Rettore* al fine di consentire la possibilità del voto telematico;

RITENUTO OPPORTUNO che l'entrata in vigore del Regolamento in esame decorra dalla data di emanazione del decreto del Rettore;

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, del 22 e del 23 ottobre 2020;

DECRETA

Il *Regolamento elettorale per l'elezione del Rettore* è integrato nei seguenti termini:

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL RETTORE

(Art. 21 dello Statuto)

(Regolamento approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, nelle sedute del 20 e del 27 marzo 2013 e successivamente modificato dal Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione del 22 e 23 ottobre 2020)

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'elezione del Rettore, a norma dell'articolo 21 dello Statuto dell'autonomia dell'Ateneo. Sarà possibile votare attraverso l'utilizzo della procedura telematica preferibilmente in presenza o, eventualmente, in modalità da remoto. Le modalità di voto saranno dettagliate in un'apposita nota che verrà pubblicata nel sito web dell'Ateneo.

Articolo 2

Elettorato attivo e passivo

1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso gli Atenei italiani che abbiano optato per il tempo pieno.

2. L'elettorato attivo spetta:

- a) ai docenti dell'Ateneo;
- b) ai membri del Consiglio degli Studenti;
- c) ai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento, i voti dei quali sono ponderati nella misura corrispondente al numero dei membri del Consiglio degli Studenti;
- d) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che sono presenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione;
- e) al personale tecnico-amministrativo, esclusi i soggetti di cui alla lettera precedente, i cui voti sono computati nella misura del dieci per cento dei docenti aventi diritto al voto.

3. L'elettorato passivo è riservato al candidato che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Articolo 3

Indizione delle elezioni

1. Entro sei mesi antecedenti la scadenza del mandato, il Rettore uscente indice le elezioni e stabilisce le date delle votazioni, comprese quelle per l'eventuale ballottaggio.

2. In caso di approvazione di mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, le elezioni sono indette dal Decano dei professori ordinari – in caso di pari anzianità nel ruolo, il professore ordinario che ha maggiore anzianità anagrafica, entro un mese dalla data di anticipata conclusione del mandato stesso, con le modalità previste dal comma primo del presente articolo.

3. L'avviso di indizione delle elezioni indica il periodo di durata del mandato, l'ubicazione del seggio elettorale, la data e l'ora di svolgimento di almeno quattro votazioni; esso è immediatamente reso pubblico nel sito web dell'Ateneo.

Articolo 4

Presentazione delle candidature

- 1.** I candidati alla carica di Rettore sono tenuti a presentare un documento programmatico sui principali orientamenti e sul tipo di gestione che intendono perseguire, articolato per metodi, obiettivi, azioni strategiche e verifiche dei risultati.
- 2.** Le candidature devono essere presentate entro e non oltre il 30° giorno precedente la data fissata per la prima votazione con le modalità indicate nell'avviso di indizione delle elezioni.

Articolo 5

Commissione elettorale

- 1.** Il Senato Accademico nomina una Commissione elettorale composta da un professore ordinario, con funzioni di Presidente, un professore associato, un ricercatore, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e un rappresentante degli studenti.
- 2.** È compito della Commissione elettorale raccogliere le candidature, organizzare il seggio elettorale tramite gli Uffici dell'Amministrazione Centrale e sovrintendere alle operazioni di voto.
- 3.** Il Presidente della Commissione, tramite gli Uffici dell'amministrazione, rende immediatamente noto l'elenco dei candidati con i relativi programmi mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
- 4.** Sono nulli i voti espressi a nominativi non contenuti in tale elenco.

Articolo 6

Validità della votazione

- 1.** Le votazioni per l'elezione del Rettore sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto.
- 2.** Nel caso in cui non si raggiunga il quorum necessario per la validità delle votazioni, le procedure per l'elezione del Rettore sono riattivate immediatamente.

Articolo 7

Votazione

- 1.** Le operazioni elettorali si svolgono, per ciascuna votazione, in un solo giorno.
- 2.** Ciascun elettore esprime una sola preferenza.

Articolo 8

Elezione

- 1.** Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni.
- 2.** In caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.
- 3.** Qualora nel ballottaggio i due candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, le elezioni si ripetono ogni tre giorni, fino a quando uno dei due candidati abbia ottenuto la maggioranza necessaria.

Articolo 9

Nomina e durata

1. La carica di Rettore è incompatibile con altre cariche elettive.
2. Il Rettore è nominato con decreto ministeriale, resta in carica sei anni e non è rieleggibile.

Articolo 10

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del decreto del Rettore.

IL RETTORE
(prof. Massimo Carpinelli)